

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica  
Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica e Del Personale

### **FAQ – Progressioni economiche – Decorrenza 1 gennaio 2024 (Area Coadiutori, Area Assistenti, Area Funzionari + Corpo Forestale della Regione Siciliana D.D.G n 6296, 6297 e 6298 del 23 dicembre 2025)**

#### **Fonti richiamate nelle FAQ**

- **CCRL 2019-2021**: disciplina generale delle progressioni economiche all'interno delle Aree tramite differenziali stipendiali (art. 18) e profili disciplinari richiamati (art. 83, co. 3, lett. f).
- **CCRI 16/09/2025 (attuativo art. 18 del CCRL)**: contingenti (art. 1), requisiti (art. 2), criteri (art. 3), graduatorie e ex-aequo (art. 4).
- **Parere ARAN Sicilia prot. n. 540 del 18/11/2025**: chiarimenti interpretativi su requisiti, decorrenza economica, calcolo biennio disciplinare e triennio performance.
- **Avviso pubblico** distinto per **Area/Coadiutori/Assistenti/Funzionari** di indizione della procedura selettiva per attribuzione differenziale stipendiale.

#### **Premessa**

Le presenti FAQ integrano quelle emanate in precedenza e pubblicate nella “*Piattaforma del Dipendente*”.

La finalità è quella di dipanare i principali dubbi di natura interpretativa che si sono appalesati attraverso la formulazione dei quesiti inoltrati all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Si torna ad evidenziare che le finalità delle FAQ sono esclusivamente esplicative e operative, **onde favorire un'applicazione uniforme delle regole di partecipazione e dei criteri di valutazione**.

In caso di eventuale difformità, prevalgono le disposizioni contenute nelle fonti normative e contrattuali vigenti e negli Avvisi pubblici emanati con i **D.D.G n 6296, 6297 e 6298 del 23 dicembre 2025**.

#### **1. D: E' possibile avere chiarimenti sulla domanda 2.4 del Portale che recita “Ho ottenuto da più di cinque anni (a ritroso a decorrere dal 06.02.2026) progressioni economiche ?**

**R:** La **domanda 2.4** serve solo a verificare se ti spetta il punteggio aggiuntivo del **3% previsto dal CCRI** e dagli Avvisi: il bonus è attribuito **“al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 5 anni”**, ed è calcolato **come 3%** della somma dei punteggi di esperienza (b) e titoli (c).

Quindi non introduce requisiti nuovi e non **“valuta un titolo”**: è un semplice “interruttore” (SÌ/NO) per applicare correttamente la clausola premiale.

Per tutte le verifiche temporali “a ritroso”, il Portale assume un riferimento unico la data e ora di chiusura dell'applicativo, **cioè 06/02/2026 ore 23:59** (questa è la “scadenza” a tutti gli effetti).

Questo criterio di ancoraggio unico è coerente con l'esigenza di “uniformità di trattamento

#### **I) Come leggere la domanda 2.4 (cosa significa davvero SÌ / NO)**

Per rispondere correttamente, devi guardare **“solo questa cosa”**:

Nel quinquennio precedente la scadenza (**fino al 06/02/2026 ore 23:59**), hai ottenuto almeno una progressione economica con decorrenza economica?

**SÌ = hai ottenuto almeno una progressione nel quinquennio → bonus 3% NON spettante:**

**NO = non hai ottenuto progressioni nel quinquennio** (oppure l'ultima è precedente) → **bonus 3% SPETTANTE**

In altre parole: la domanda funziona come “*test di presenza/assenza*” di progressioni nel quinquennio, perché quella è la condizione usata dal contratto per attribuire il bonus.

## **II) Perché compare “errore data” se seleziono SÌ e indico una data fuori periodo?**

Perché il Portale fa un controllo di “*coerenza logica*” della tua autodichiarazione: **se selezioni SÌ**, stai dichiarando che la progressione è “nel quinquennio”; **se poi inserisci una data fuori quinquennio**, la dichiarazione diventa contraddittoria **e il sistema blocca l'invio** per evitare autocertificazioni incoerenti (rese ai sensi del DPR 445/2000 e soggette a controlli).

## **III) Esempi pratici per azzerare i fraintendimenti:**

- I) Ultima progressione con decorrenza economica “dentro” il quinquennio → **SÌ (bonus NO)**.
- II) Ultima progressione con decorrenza economica **prima del quinquennio** → **NO (bonus SÌ)**.
- III) Nessuna progressione economica mai ottenuta → **NO (bonus SÌ)**.
- IV) Progressione ottenuta nel quinquennio ma inserisco una data più vecchia → **il sistema “blocca”** perché i dati sono incoerenti: **devo correggere (o la data, o la risposta)**.

## **Casi pratici ricorrenti:**

V) **Ultima progressione con decorrenza economica 1 gennaio 2019**= siamo fuori dal quinquennio (data di scadenza 06.02.2026) = la risposta è **NO= bonus 3% spettante.**

VI) **Ultima progressione economica con decorrenza economica 1° gennaio 2022**=siamo dentro il quinquennio (data di scadenza 06.02.2026) = la risposta è **SI= Niente Bonus 3%**

## **2. D: I periodi svolti come LSU/ASU possono essere computati nella voce anzianità di servizio non di ruolo?**

**R: NO.** Occorre evidenziare che la procedura valuta l’“esperienza professionale” distinguendo tra anzianità di ruolo (servizio prestato nei ruoli dell’Amministrazione o in altra PA) e “anzianità non di ruolo “ (servizio prestato presso l’Amministrazione regionale o altra Pubblica Amministrazione ) non in qualità di personale di ruolo.

Tutte queste voci presuppongono, per definizione, un rapporto di impiego/lavoro riconoscibile come tale (titolo, inquadramento, doveri, contribuzione), e quindi “un “servizio” giuridicamente qualificato.

A tal riguardo non può non evidenziarsi come il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) nasce da un vincolo contrattuale con prestazione resa alle dipendenze e sotto direzione del datore di lavoro, con retribuzione e regime tipico di tutele/obblighi.

I percorsi LSU/ASU, invece, sono “**misure di politica attiva / inserimento : comportano un'utilizzazione in attività socialmente utili**”, ma non danno luogo a un contratto di lavoro subordinato con la P.A. **Ne consegue che quel periodo non può essere traslato nelle voci di anzianità previste dalla procedura come anzianità non di ruolo.**

## **3. D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) vale come anzianità “ non di ruolo” nella presente procedura selettiva?**

**R: NO.** Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) **non è valutabile come anzianità di servizio non di ruolo ai fini della presente procedura.**

E, invero, la procedura valorizza solo “anni di servizio prestato” riconducibili a rapporto di impiego/lavoro, come emerge dalla tabella dell’esperienza professionale, che computa l’anzianità (di ruolo e non di ruolo) per ciascun anno di servizio prestato.

Orbene, il CCRI nel disciplinare requisiti e computi, tipizza i rapporti rilevanti e, quando estende l'anzianità, lo fa espressamente **solo per l'anzianità maturata con contratto a tempo determinato**. L'assenza di un'analoga previsione per le collaborazioni conferma che non sono ricomprese.

Del resto, il contratto Co.Co.Co. non determina un inquadramento "in categoria/area", né un "servizio" in senso tecnico-contrattuale come richiesto dalla disciplina selettiva riconducibile al lavoro subordinato (nella fattispecie in esame viene in rilievo un rapporto di lavoro speciale di tipo parasubordinato); ammetterla equivarrebbe a introdurre una deroga non prevista dalla fonte negoziale di disciplina della procedura selettiva, in contrasto con uniformità e parità di trattamento.

#### **4. D: Ho avuto un contratto di formazione e lavoro (CFL): vale come anzianità "non di ruolo" ?**

**R: No.** Il contratto di formazione e lavoro non è computabile come anzianità non di ruolo ai fini della presente procedura.

La procedura valuta l'esperienza solo come "servizio prestato" secondo le tipologie contrattualmente tipizzate (anzianità di ruolo, anzianità non di ruolo, ecc.), con punteggio attribuito "per ciascun anno di servizio prestato" (o frazione  $\geq 6$  mesi).

Il rapporto di lavoro subordinato che entra nel computo dell'anzianità di servizio non di ruolo, espressamente previsto nel CCRI, è **quello che trova la sua scaturigine nel contratto di lavoro a tempo determinato e nella normativa di settore che lo regola anche rispetto alla durata temporale**.

#### **5. D: Ho svolto il servizio militare/servizio civile posso inserirlo come esperienza lavorativa alla voce anzianità non di ruolo)?**

**R: No** il servizio militare/civile non è una prestazione a carattere personale inquadrabile nell'ambito di un rapporto obbligatorio tipico del contratto di lavoro subordinato.

#### **6. D: Posso inserire tra i titoli di studio nella presente procedura selettiva il Master di Primo livello?**

**R: No** Il Master di I livello "non vale" (non dà punteggio come *titolo post-lauream* in questa procedura) per una ragione giuridica molto semplice: **la fonte negoziale e gli atti attuativi hanno tipizzato in modo tassativo i titoli valutabili e, tra i "post-lauream", hanno indicato solo il "Master di II livello"**

A tal riguardo si evidenzia che nelle progressioni economiche/differenziali, non è l'Amministrazione a "scegliere" i titoli, ma la contrattazione (CCRL/CCRI) tramite "**tabelle di valutazione**". Proprio in queste tabelle compare "**Master II livello**" (insieme a dottorato, specializzazioni post-laurea, ulteriore laurea, abilitazioni/albi), **ma non compare il Master di I livello**.

**Ragione per cui non è possibile addivenire ad una valutazione del titolo di studio in parola**

#### **7. D: È obbligatorio essere in servizio alla data di scadenza della domanda?**

**R: Sì.** L'essere in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda è un requisito autonomo e indefettibile di ammissione alla procedura. La relativa verifica è effettuata con riferimento alla data e ora di chiusura dell'applicativo.

Rif.: CCRI 16/09/2025, art. 2, comma 1, lett. a); Avviso pubblico di Area, art. 7, comma 3; Parere ARAN Sicilia prot. n. 540/2025

#### **8. D: Sono inserita nei ruoli della Regione Siciliana a seguito di mobilità. Posso partecipare alla procedura?**

**R: Sì** La mobilità è espressamente contemplata dal CCRI: se oggi appartieni ai ruoli dell'Amministrazione regionale (anche per mobilità) puoi presentare la domanda se sei in possesso di **tutti i requisiti espressamente previsti dell'art. 2 CCRI**.

A tal riguardo si rappresenta che rispetto al requisito richiesto di non aver avuto, **nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024**, di alcuna progressione orizzontale o verticale la fonte negoziale prevede che per "*la verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione, nonché di quelle eventualmente conseguite presso altre amministrazioni dalle quali il dipendente provenga per mobilità*"

**9. D: Come si verifica il requisito dei “due anni” nel precedente sistema di classificazione?**

**R:** Occorre essere in servizio nella categoria del precedente sistema da almeno due anni al 31/12/2023.

Rif: art. 2, co. 1 CCRI (secondo alinea).

**10. D: Come si individua il “triennio” della performance?**

Per uniformità, ARAN Sicilia chiarisce che il triennio va calcolato retroagendo dalla scadenza della domanda (ancoraggio oggettivo all’avvio della procedura).

Per ciascun anno del triennio si considera la valutazione della performance individuale desunta secondo le procedure “pro-tempore” in essere per quell’anno (valutazione ufficiale dell’annualità).

**Rispetto all’individuazione del triennio si specifica quanto segue.**

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e uniformità dei criteri di valutazione, considerato che alla data di scadenza dell’avviso pubblico di indizione delle procedure orizzontali previsto per il 06 febbraio 2025, ore 23.59, non tutti i dipendenti risultano in possesso della valutazione della performance individuale relativa all’anno 2025, l’Amministrazione ha stabilito di assumere, ai fini della procedura di progressione economica orizzontale, le ultime tre annualità di valutazione complete ed effettivamente disponibili per tutti i candidati, individuate negli anni 2024, 2023 e 2022.

**11. D: Nel 2023 sono stata in malattia per un lungo periodo con la conseguenza che non ho una valutazione afferente al 2023. Il mio punteggio è zero?**

**R. No. Non Avrai zero.** Per il criterio “valutazione **della performance nel triennio**”, il CCRI e gli Avvisi di indizione delle procedure selettive prevedono una clausola di salvaguardia: se non è stato possibile effettuare la valutazione per effetto di assenze normativamente/contrattualmente previste, viene attribuito “**un punteggio fisso pari a 40**” (in luogo della media delle tre valutazioni, **max 42**).

**12. D: Alla data di scadenza della domanda mi trovo in malattia. Posso presentare la domanda?**

**R: SI** Il requisito richiesto di essere in servizio è un “**requisito di ammissione autonomo**” verificato alla data/ora di chiusura dell’applicativo (06/02/2026 ore 23:59) , **ma non coincide con la presenza fisica in ufficio : rileva che il rapporto di lavoro sia in essere e che tu appartenga ai ruoli** (anche se sei assente per istituti legittimi che trovano la sua disciplina nella normativa legislativa/contrattuale).

Siffatta impostazione è coerente anche con il fatto che la procedura è aperta al personale appartenente ai ruoli anche se “*fuori sede*” (es. comando/assegnazione temporanea presso altra PA), dunque non è richiesta una presenza materiale.